



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Municipale Unica

Approvato con Delibera Consiliare n.39

Del 30/10/2012

INDICE

Art.1	Oggetto del regolamento.....	pag. 3
Art.2	Presupposto d'imposta.....	pag. 3
Art.3	Soggetto passivo.....	pag. 3
Art.4	Soggetto attivo.....	pag. 4
Art.5	Base imponibile.....	pag. 4
Art.6	Base imponibile delle aree fabbricabili.....	pag. 4
Art.7	Definizione di abitazione principale e pertinenze	pag. 4
Art.8	Detrazione dall'imposta	pag. 5
Art. 9	Fabbricati equiparati all'abitazione principale.....	pag. 5
Art. 10	Riduzioni	pag. 5
Art. 11	Esenzioni	pag. 6
Art. 12	Versamenti.....	pag. 6
Art. 13	Attività di controllo	pag. 6
Art. 14	Rimborso.....	pag. 7
Art. 15	Disposizioni finali.....	pag. 7
Art. 16	Entrata in vigore	pag. 7

Art.1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione nel Comune di Naro dell'imposta municipale propria (IMU), istituita dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, anticipata dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'art. 4 del d.l. 16/2012 e convertito nella Legge n. 44 del 26/04/2012.
2. Il presente regolamento, è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446 confermata dall'art. 14 comma 6 del Decreto Legislativo 23/2011 e dall'art. 4 del d.l. 16/2012.

Art.2 – Presupposto dell' imposta

Presupposto dell'imposta, è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, così come specificati nell'articolo 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Art.3 – Soggetto passivo

Soggetti passivi dell'imposta municipale propria, sono:

- Il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, su fabbricati e aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
- L'ex coniuge affidatario della casa coniugale, come prescritto dal D.L. n. 16/2012 all'art. 4 comma 12-quinquies, in quanto titolare di diritto di abitazione.
- Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali.
- Il locatario, per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata dello stesso.
- Il coniuge superstite, in quanto titolare di diritto di abitazione, ai sensi dell' art. 540 del Codice Civile, relativamente all'immobile dove i coniugi convivevano.

Art.4 – Soggetto attivo

Soggetto attivo dell'imposta municipale propria, è il Comune di Naro, che ne opera la liquidazione, l'accertamento e la riscossione, per gli immobili che insistono sul proprio territorio, di cui al precedente articolo 2.

Art.5 - Base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

Art.6 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. I criteri di determinazione del valore delle aree fabbricabili, sono stabiliti dall'art. 5 del D. Lgs 504/92 ai commi 5 e 6.
2. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee, i valori venali di riferimento delle stesse.

Art. 7 - Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale, si intende, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C2** (depositi, cantine e simili) **C6** (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e **C7** (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,

anche se iscritte in catasto, unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 8 - Detrazione dall'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma precedente, è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
3. La sola detrazione, di cui al comma 1, si applica alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP.

Art.9 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, è equiparata all'abitazione principale, l'unità immobiliare (ed in via residuale le relative pertinenze), posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulti locata, dai seguenti soggetti passivi:

- Anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente.
- Cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

Art. 10 – Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta al 50 per cento, per i fabbricati dichiarati inagibili o

inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, è accertata dall'Ufficio Tecnico, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente, può presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La base imponibile, è ridotta al 50 per cento, per i fabbricati di interesse storico artistico, di cui all'art. 10 del D.L. n. 42/2004.

Art. 11 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) , h) ed i) del D. Lgs 504/92.
 - a) l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti con modalità esclusivamente non commerciale, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
3. L'esenzione, spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 12 – Versamenti

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs 241/97 in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, esclusivamente mediante utilizzo del Modello F 24;
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 13 – Attività di controllo

1. L'attività di controllo dell'imposta, è effettuata, secondo le disposizioni in materia contenute nel D.L. 504/92 e le modalità disciplinate nell'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art.3 comma 10 del D.L. 16/12, non si procede all'accertamento dell'imposta e alla relativa riscossione, qualora l'ammontare complessivo di sanzioni ed interessi, non superi, per ciascun credito riferito ad ogni anno d'imposta, la somma di 30 euro.

Art. 14 – Rimborso

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate, si applicano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento, si applica quanto
previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.